

Oggetto: Chiarimenti e Indicazioni sulla somministrazione delle prove equipollenti Esami di Stato 2024-2025 per studenti con Legge 104 - Percorso B

Con la presente si forniscono chiarimenti e indicazioni in merito alla somministrazione delle prove equipollenti per gli studenti con riconoscimento della Legge 104/92 e inseriti nel Percorso B, al fine di garantire un'effettiva inclusione e pari opportunità nella valutazione.

Segue una sintesi della normativa riferita all'oggetto.

Vista l'O. M. n.55 del 22/03/2024 art.24 (Esame dei candidati con disabilità):

“Comma 2. Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

Comma 3. Le prove d'esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.

Comma 4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe”.

Visto il Dlgs 62/17 art.20 comma 2 “la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista e per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate** in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Comma 3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico”.

Vista la definizione di prove equipollenti secondo le linee Guida PEI art. 4 legge 5 Febbraio 1992, n.104 pag.36:

“Le personalizzazioni da mettere in atto per la somministrazione e lo svolgimento delle prove di verifica, dovrebbero garantire, in primo luogo, l’accessibilità e la fruibilità – specie se prevedono attività legate alla letto-scrittura, aspetto che rientra nella progettazione del contesto inclusivo - e dovrebbero ricomprendere modalità piuttosto comuni quali:

- la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni funzionali o di contesto;

-la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte, se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;

- l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.;

- il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito della prestazione, secondo i casi;

-l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;

-sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell’applicazione di procedure”.

I docenti della disciplina, insieme al docente di sostegno, in accordo con il Consiglio di Classe e il Referente per l’Inclusione, sono tenuti a:

- Predisporre le prove equipollenti in conformità al Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- Concordare con lo studente le modalità più idonee di somministrazione, garantendo un ambiente sereno e privo di barriere;
- Assicurare che le prove equipollenti rispecchino i criteri di equità e coerenza rispetto agli obiettivi didattici prefissati;
- Documentare le modalità di verifica adottate e i risultati ottenuti, inserendoli nel fascicolo personale dello studente da presentare alla commissione in sede di esame, come riferimento per strutturare la relativa prova equipollente, inoltre

Tutte le informazioni relative agli studenti con disabilità vanno invece inserite in una relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza. Tale allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo chiaro della situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento. La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di classe che predisporrà e inserirà nel fascicolo dell'alunno la seguente documentazione:

- presentazione generale dell'alunno (diagnosi, terapie in atto, equipe psico-pedagogica di riferimento);
- P.E.I.;
- eventuale richiesta di prove equipollenti;
- eventuale richiesta di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte e per le prove orali;
- relazione finale del docente specializzato per le attività di sostegno;
- le prove equipollenti e le simulazioni equipollenti delle prove d'esame svolte nel corso dell'anno scolastico;

A sostegno di quanto scritto si riporta una interpretazione del *Prof. Guido Dell'Acqua, DG per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Ministero dell'Istruzione e del merito, Convegno UAT (Unione delle autorità Territoriali) Bologna 19 Novembre 2018*

“Le prove equipollenti sono tali in quanto di valore equivalente a quelle ministeriali, in quanto coinvolgono, sia pur con forme diverse e adattamenti, le stesse conoscenze e abilità. Vanno dunque predisposte, ordinariamente, a partire dalla prova ministeriale.

Solo in via assolutamente eccezionale e residuale potrebbe ipotizzarsi che la prova venga predisposta dalla Commissione di esame prima dell'apertura del plico telematico e abbia dunque contenuti culturali e/o tecnici differenti da quelli proposti dal Ministero. La prova predisposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato e la sua equipollenza a quella ordinaria del PECUP (profilo culturale, educativo e professionale). Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico.

Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le motivazioni che conducono a questa scelta escludendo la modalità di predisposizione successiva alla trasmissione del testo ministeriale e tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno.

La Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) prepara preventivamente le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero, omogenee al programma svolto dal candidato, seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno.

Personalmente do sempre indicazione di predisporre l'eventuale prova equipollente a partire dalla prova inviata dal ministero con plico telematico, con i minimi adeguamenti necessari. Questi candidati conseguono un diploma identico a tutti gli altri, e la tendenza, umanamente comprensibile, a semplificare troppo la prova metterebbe a rischio il concetto stesso di equipollenza”.